

Chiarimenti in relazione all'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 57, comma 1, della RTDG in materia di dismissioni dei gruppi di misura in attuazione delle *Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas*

1 agosto 2018

L'articolo 57, comma 1, della RTDG prevede che, ai fini dell'aggiornamento dello *stock* di capitale investito esistente, le dismissioni di gruppi di misura effettuate in applicazione delle disposizioni delle *Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas* sono convenzionalmente portate in diminuzione della stratificazione dei valori netti storici a partire dai valori delle immobilizzazioni nette relative ai cespiti di più antica installazione.

Di seguito si riporta un esempio numerico relativo all'applicazione di tali disposizioni.

Si consideri un'impresa che ha dichiarato nell'ambito delle raccolte RAB Gas investimenti relativi a tre diversi gruppi di misura tradizionali di classe G6 negli anni 2000, 2010 e 2015 e proceda nel 2016, con effetti dall'anno tariffario 2018, alla dismissione di un gruppo di misura tradizionale entrato in esercizio nell'anno 2010, sostituito con un misuratore elettronico conforme alle *Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas*.

Si ipotizzi, in particolare, la situazione seguente in relazione agli investimenti in misuratori tradizionali di classe G6 dichiarati dall'impresa, dove il costo storico, il fondo ammortamento e il valore netto sono definiti in euro a prezzi correnti (prezzi degli anni cui si riferiscono gli investimenti)¹:

Anno	Costo storico	Fondo ammortamento	Valore netto
2000	100,00	84,00	16,00
2010	80,00	35,00	45,00
2015	120,00	24,00	96,00

Nell'esempio, la dismissione effettiva è relativa all'investimento dell'anno 2010, con un valore netto pari a 45,00 € espresso a prezzi correnti (prezzi dell'anno 2010).

Secondo quanto previsto dall'articolo 57, comma 1, della RTDG, per l'aggiornamento dello *stock* di capitale a fini regolatori non dovrà essere rilevata la dismissione effettiva di un cespite dell'anno 2010 per un valore di 80 € espresso a prezzi 2010, ma, in applicazione del criterio convenzionale stabilito dalla RTDG, la dismissione sarà effettuata a partire dai cespiti di più antica installazione per un valore netto di 45 €

Il valore netto del cespite effettivamente dismesso dell'anno 2010, espresso a prezzi dell'anno 2017 considerando i valori del deflatore degli investimenti riportati in allegato, è pari a:

¹ Dal momento che fino all'anno 2012 non è stato richiesto di indicare nelle raccolte RAB Gas i costi relativi alle singole classi di gruppi di misura, nell'esempio si fa riferimento agli investimenti del 2000 e del 2010 dichiarati nella *Sezione II – Costo storico* (attività di misura), sottosezione “cespiti per classe di gruppo di misura”, nelle colonne “G4 e G6”. La determinazione dei valori economici deve essere effettuata considerando valori storici non rivalutati e utilizzando le formule del fattore di degrado riportate nella “*Guida al calcolo delle tariffe di riferimento*”.

$$IMN_{2000}^{dism_eff_2010} = 45,00\text{€} * \frac{IFL_{2017}}{IFL_{2010}} = 45,00 * \frac{1,077}{1,000} = 48,47\text{€}$$

In applicazione della regola prevista dall'articolo 57, comma 1, della RTDG si procede a rilevare una dismissione a partire dall'anno 2000, anno in cui risulta dichiarato il cespite di più antica installazione.

Il valore netto relativo ai cespiti dell'anno 2000 espresso a prezzi 2000 è pari a 16 euro; il valore netto della dismissione convenzionale di tali cespiti a prezzi dell'anno 2017, è pari a:

$$IMN_{2017}^{dism_conv_2000} = 16,00\text{€} * \frac{IFL_{2017}}{IFL_{2000}} = 16,00\text{€} * \frac{1,370}{1,000} = 21,92\text{€}$$

Dal momento che il valore netto del cespite effettivamente dismesso è di 45,00 € a prezzi dell'anno 2010, pari a 48,47 € espresso a prezzi 2017, risulta necessario rilevare anche una dismissione (parziale) con riferimento all'anno 2010, che rappresenta il primo anno successivo a quello di più antica installazione.

In particolare, deve essere ancora rilevata una dismissione per un valore netto pari alla differenza tra il valore netto relativo alla dismissione effettiva dell'anno 2010 e il valore netto corrispondente alla dismissione convenzionale rilevata nell'anno 2000, a prezzi dell'anno 2017:

$$IMN_{2017}^{dism_conv_2010} = 48,47\text{€} - 21,92\text{€} = 26,55\text{€}$$

Il valore netto di 26,55€ espresso a prezzi 2017 corrisponde a un valore netto espresso a prezzi 2010 pari a 24,65 €

Le dismissioni ai fini regolatori vengono rilevate in termini di riduzione del valore delle immobilizzazioni lorde.

Con riferimento all'anno 2010 vengono dismesse immobilizzazioni lorde che corrispondono a un valore netto di 26,55 € espresso a prezzi 2017, pari a 24,65 € espresso a prezzi 2010, ossia:

$$IML_{2010}^{dism_conv_2010} = \frac{24,65\text{€}}{45,00\text{€}} * 80,00\text{€} = 43,82\text{€}$$

Di conseguenza, in sintesi, a fronte della dismissione effettiva del gruppo di misura tradizionale installato nel 2010, con valore netto pari a 45,00€ a prezzi dell'anno 2010, in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 57, comma 1, della RTDG deve essere rilevata:

- una dismissione nell'anno 2000 pari a 100,00€ a prezzi dell'anno 2000;
- una dismissione (parziale) nell'anno 2010 pari a 43,82€ a prezzi dell'anno 2010.

Allegato – Deflatore degli investimenti fissi lordi (con 2017=1)

Anno	Deflatore degli investimenti
1956	34,079
1957	33,131
1958	33,896
1959	34,135
1960	32,765
1961	31,622
1962	30,334
1963	28,058
1964	26,884
1965	26,798
1966	26,078
1967	25,220
1968	24,653
1969	23,279
1970	20,488
1971	19,455
1972	18,836
1973	15,717
1974	12,128
1975	10,344
1976	8,645
1977	7,363
1978	6,503
1979	5,653
1980	4,563
1981	3,732
1982	3,243
1983	2,908
1984	2,662
1985	2,442
1986	2,353
1987	2,254
1988	2,134
1989	2,025
1990	1,900
1991	1,794
1992	1,726
1993	1,663
1994	1,607
1995	1,545
1996	1,495
1997	1,455

1998	1,430
1999	1,409
2000	1,370
2001	1,339
2002	1,305
2003	1,279
2004	1,239
2005	1,202
2006	1,173
2007	1,144
2008	1,108
2009	1,076
2010	1,077
2011	1,052
2012	1,020
2013	1,006
2014	1,005
2015	1,003
2016	1,000
2017	1,000